

REGOLE TECNICHE GIOCHI ONLINE: NEL SISTEMA DEL CONCESSIONARIO LE FUNZIONALITÀ PER CONSENTIRE L'AUTOESCLUSIONE DAL GIOCO.

Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta l'autoesclusione dal gioco o da una o più tipologie di gioco tra quelle indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con l'opzione di autoesclusione a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell'offerta di gioco. Al giocatore deve essere fornita anche una funzionalità di revoca dell'autoesclusione a tempo indeterminato, che deve essere disponibile non prima che siano trascorsi nove mesi dal momento dell'autoesclusione.

E' quanto compare nelle articolate regole tecniche del gioco on line. L'autoesclusione può essere effettuata per il singolo concessionario ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il giocatore autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus.

Il concessionario può autoescludere trasversalmente solo persone fisiche che hanno o hanno avuto un conto con il concessionario stesso. Deve essere comunque possibile per il giocatore accedere al proprio conto di gioco, per la sua gestione.

Le ricariche del conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel limite complessivo settimanale di cento euro, in contanti o con altri strumenti di pagamento. Ulteriori autolimitazioni al gioco possono essere impostate dal concessionario: in tal caso l'informazione deve essere notificata al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni. Il sistema del concessionario deve prevedere funzionalità che consentano di sospendere/bloccare l'accesso al giocatore nei casi previsti dal contratto di conto di gioco. Tali funzionalità devono consentire la memorizzazione in un registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la sospensione/blocco: nel periodo, al giocatore non può essere impedito di ritirare dal proprio conto di gioco le somme relative alle vincite, tranne nei casi in cui la motivazione della sospensione/blocco non proibisca tale operazione. Il sistema del concessionario non deve indurre o costringere il giocatore a completare le attività avviate durante l'utilizzo del sito o delle app".

TAR LAZIO:

IL DISTANZIOMETRO SOLO PER LE NUOVE SALE GIOCO.

Le regole del distanziometro si applicano solo per le aperture di nuove sale gioco e non per i cambi di titolarità delle attività.

Lo ha definito il TAR Lazio che ha accolto con la sentenza 14714/2024 il ricorso di una tabaccheria della Capitale, argomentando l'accoglimento a partire dal rapporto tra Legge regionale e Regolamento comunale, sostenendo che "la norma regionale che introduce il distanziometro deve essere considerata come norma "eccezionale" come tale "insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma".

In questo senso, si legge nella sentenza, "non sarebbe possibile interpretare le "ulteriori limitazioni" ammesse dalla Legge regionale nel senso di "ulteriori condizioni" che vadano oltre la fattispecie prefigurata dalla Legge regionale stessa (ossia l'apertura di nuove sale gioco). Questo per evitare, secondo il TAR, un'eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, tale da incidere anche "nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell'attività economica".

DIVIETO PUBBLICITÀ GIOCHI D'AZZARDO: AGCOM SANZIONA.

L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del Consiglio del 24 luglio 2024, ha adottato due sanzioni nei confronti di soggetti titolari di canali YouTube, che diffondevano video per la promozione di giochi e scommesse con vincite in denaro, in violazione del divieto sancito dall'articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 96 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità). I procedimenti sono stati avviati a seguito di numerose segnalazioni nelle quali venivano denunciate presunte violazioni del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro attraverso la diffusione di video per la promozione di giochi e scommesse su diverse piattaforme per la condivisione di video, quali "TikTok", "YouTube", "Instagram", "Facebook" "X" e "Twitch".

Il Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza del Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi ha acquisito tutti gli elementi che hanno consentito l'avvio dei procedimenti nei confronti degli autori degli illeciti in coerenza con le previsioni dell'articolo 9, comma 2 del "decreto dignità".

Attività finanziata con i fondi della DGR XII/80 del 03 aprile 2023 nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP), Implementazione dei programmi e delle azioni relativi agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2.